



Consorzio Intercomunale Servizi Socio
Assistenziali Comuni dell'Alessandrino

Via Galimberti, 2/A - 15100 Alessandria ~ Codice fiscale/Partita IVA 01740340060
tel. 0131/229711 ~ fax 0131/226766 ~ e-mail info@cissaca.it ~ casella postale 374

www.cissaca.it

REGOLAMENTO CONSORTILE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N.
11/96 DEL 18.12.2008

*INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N.
8/109 DEL 24.09.2009*

***INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N.
8/160 DEL 10.06.2011***

*INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N.
1/210 DEL 14/03/14*

REVISIONATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE
N. 8/247 DEL 16/12/15

REVISIONATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE
N. 10 DEL 13/09/18

Alessandria ~ Bergamasco ~ Borgoratto ~ Bosco M.go ~ Carentino ~ Casalcermelli
Castellazzo B.da ~ Castelletto M.to ~ Castelspina ~ Felizzano ~ Frascaro ~ Frugarolo ~ Gamalero
Masio ~ Oviglio ~ Pietramarazzi ~ Piovera ~ Predosa ~ Quargnento ~ Quattordio ~ Sezzadio ~ Solero

TITOLO I – ASSISTENZA ECONOMICA

Premessa	pag. 05
Art. 1 – Definizione	pag. 05
Art. 2 – Oggetto	pag. 06
Art. 3 – Destinatari	pag. 06
Art. 4 – Nucleo familiare	pag. 07
Art. 5 - Requisiti generali di accesso	pag. 06
Art. 6 – Modalità di determinazione della situazione economica	pag. 08
Art. 7 – Motivazioni generali di esclusione	pag. 10
Art. 8 – Clausola di salvaguardia	pag. 11
Art. 9 - Accertamenti	pag. 11

TITOLO II - DEFINIZIONI

Art. 10 – Definizione di minimo vitale e determinazione	pag. 12
Art. 11 – Definizione di minimo alimentare e determinazione	pag. 12
Art. 12 – Definizione di compartecipazione al costo dei servizi	pag. 13
Art. 13 – Tipologie e modalità di calcolo della compartecipazione	pag. 13
Art. 14 – Esenzioni dalla compartecipazione	pag. 14
Art. 15 – Definizione di integrazione	pag. 14
Art. 16 – Definizione della situazione di urgenza e modalità di intervento	pag. 14

TITOLO III – CONTRIBUTI DI MANTENIMENTO

Art. 17 – Determinazione	pag. 14
Art. 18 – Destinatari	pag. 14
Art. 19 – Modalità di calcolo e di erogazione	pag. 15
Art. 20 – Motivi di esclusione	pag. 15

TITOLO IV – CONTRIBUTI PERSONALIZZATI

Art. 21 – Destinatari	pag. 16
Art. 22 – Modalità di calcolo e di erogazione	pag. 16
Art. 23 – Motivi di esclusione	pag. 16

TITOLO V – CONTRIBUTI TEMPORANEI AL BISOGNO

Art. 24 – Destinatari	pag. 17
Art. 25 – Modalità di calcolo e di erogazione	pag. 17
Art. 26 – Motivi di esclusione	pag. 17

TITOLO VI – CONTRIBUTI STRAORDINARI O UNA – TANTUM

Art. 27 – Definizione	pag. 18
Art. 28 – Destinatari	pag. 18
Art. 29 – Modalità di calcolo e di erogazione	pag. 18
Art. 30 – Motivi di esclusione	pag. 18

TITOLO VII – CONTRIBUTI A TITOLO DI ANTICIPO E DI PRESTITO

Art. 31 – Definizione	pag. 18
Art. 32 – Destinatari	pag. 19
Art. 33 – Modalità di accesso, di calcolo e di restituzione dell'anticipo	pag. 19
Art. 34 – Destinatari dei contributi a titolo di prestito	pag. 20
Art. 35 – Modalità di accesso, di calcolo e di restituzione del prestito	pag. 20
Art. 36 – Disposizioni relative alle mancate restituzioni di anticipi e di prestiti	pag. 20
Art. 37 – Requisiti e modalità di estinzione del debito	pag. 21

TITOLO VIII – CONTRIBUTI DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 38 – Tipologia e destinatari	pag. 23
Art. 39 - Modalità di ammissione e di calcolo del contributo	pag. 23

TITOLO IX – SUSSIDI ASSISTENZIALI INCENTIVANTI PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Art. 40 – Definizione	pag. 26
Art. 41 – Destinatari	pag. 26
Art. 42 – Modalità di attuazione	pag. 27
Art. 43 – Garanzie a tutela dei destinatari	pag. 27

TITOLO X – ASPETTI PROCEDURALI

Art. 44 – Procedure di accesso	pag. 31
Art. 45 – Compiti del Servizio Sociale	pag. 31
Art. 46 – Commissione assistenza – Composizione e compiti	pag. 31
Art. 47 – Procedura del contraddittorio	pag. 32
Art. 48 – Adozione del provvedimento finale	pag. 32
Art. 49 – Ricorsi	pag. 32
Art. 50 – Aggiornamenti dei valori contenuti nel Regolamento	pag. 32

TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 – Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni	pag. 33
Art. 52 – Pubblicità del Regolamento	pag. 33
Art. 53 – Entrata in vigore	pag. 33

TITOLO I - ASSISTENZA ECONOMICA

Premessa.

1. Il sistema delle integrazioni economiche è da considerarsi strumento:

- di valorizzazione della famiglia quale luogo e contesto privilegiato di crescita e di sviluppo della persona;
- di solidarietà a favore delle fasce più deboli della popolazione;
- di perseguimento del benessere sociale come libertà dal bisogno e promozione dello sviluppo umano;
- di potenziamento della cultura dell'accoglienza e dell'affido;
- di sostegno alla domiciliarità;
- di avviamento al lavoro anche per il tramite dell'istituto della borsa lavoro con finalità di inserimento definitivo;

in un contesto generale e sociale caratterizzato dal progressivo impoverimento della popolazione.

2. Il regolamento delle integrazioni economiche rappresenta uno degli strumenti essenziali per concorrere al perseguimento degli obiettivi di superamento delle carenze del reddito familiare e di contrasto alla povertà, nel rispetto dei seguenti presupposti generali

a) il diritto ai contributi economici ed alle integrazioni a carico del Consorzio, nonché la compartecipazione economica dell'utenza è correlata al reddito e patrimonio effettivi;

b) gli interventi economici sono finalizzati, laddove possibile, al reinserimento lavorativo dell'utente nonché all'integrazione sociale dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti;

c) la famiglia si costituisce soggetto attivo nell'ambito dei progetti socio assistenziali rivolti all'utente che ne fa parte;

d) la situazione economica, la consistenza familiare, il requisito della residenzialità ed integrazione e la condotta sociale del beneficiario sono considerati titoli prioritari a parità di fabbisogno sociale.

Art. 1 – Definizione.

1. Il Servizio di Assistenza Economica, ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 1/2004, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, consiste nell'erogazione di contributi economici e di anticipi e prestiti finalizzati a fronteggiare situazioni di permanente o di temporanea difficoltà economica.

2. Il presente regolamento disciplina anche, nel rispetto degli accordi sottoscritti con l'Azienda Sanitaria Locale (ASL), gli interventi diretti al pagamento di servizi di sostegno alla domiciliarità di minori, di persone con disabilità e di persone anziane limitate nella loro autonomia, delle integrazioni rette per gli inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali di minori, adulti, anziani e disabili e la compartecipazione economica di competenza dei beneficiari.

3. L'Assistenza economica, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 1/2004, è uno strumento del Servizio Sociale, cui si accede previa valutazione della condizione di bisogno e predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con l'interessato e la sua famiglia, finalizzato a definire la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi, nonché a stimolare e potenziare le risorse presenti nella persona, nel nucleo familiare e nell'ambiente sociale del destinatario.

4. Al fine di facilitare la prevenzione e il superamento delle situazioni di bisogno, limitando in tal modo la necessità di ricorso all'assistenza economica, il Consorzio attribuisce rilievo prioritario:

a) all'integrazione dei propri interventi con le più generali politiche sociali attuate dalle Amministrazioni locali, promuovendo, nel rispetto delle rispettive competenze, forme di coordinamento e di collaborazione;

b) alla cura dell'informazione e del supporto al cittadino nell'accesso a tutti gli strumenti di prevenzione della povertà e di sostegno ed integrazione del reddito, altrimenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale;

- c) ai progetti finalizzati al reinserimento lavorativo dell'utente nonché ad un corrispondente impegno a riconoscere nel lavoro una forma di valorizzazione dell'uomo e delle sue capacità;
- d) allo sviluppo, in ottemperanza del principio di sussidiarietà, di tutte le possibili modalità di collaborazione, di intesa e di sinergia con le Associazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, le ONLUS, le organizzazioni umanitarie e con tutte quelle strutture o enti le cui finalità siano rivolte alla promozione umana, al sostegno delle fasce deboli ed alla tutela della vita e della maternità o che comunque contribuiscono alla realizzazione di progetti socio-assistenziali.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:

- le tipologie e i destinatari delle prestazioni di assistenza economica;
- i requisiti di accesso e le motivazioni di esclusione;
- la procedura per la presentazione e per l'esame delle domande;
- le modalità di erogazione dei contributi e di effettuazione delle verifiche e dei controlli;
- le modalità di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

2. Per il sostegno del reddito dei cittadini, il CISSACA utilizza i seguenti strumenti di intervento:

a)	Contributi di Mantenimento;
b)	Contributi Personalizzati;
c)	Contributi temporanei al bisogno;
d)	Contributi straordinari o una-tantum per esigenze specifiche;
e)	Contributi a titolo di anticipo o a titolo di prestito;
f)	Contributi di sostegno alla domiciliarità o Assegni di cura;
g)	Contributi di accesso ai Servizi;
h)	Contributi per l'affidamento familiare di minori e di minori con disabilità;
i)	Contributi per l'affidamento familiare residenziale, per l'affidamento "in convivenza", per l'affidamento "di supporto" e per l'affidamento di "buon vicinato" di adulti, di adulti con disabilità, di anziani autosufficienti e parzialmente o totalmente non autosufficienti;
j)	Integrazioni rette in presidi residenziali e semiresidenziali di minori, minori con disabilità, di adulti con disabilità e di anziani parzialmente o totalmente non-autosufficienti;
k)	Integrazioni rette di adulti in difficoltà e di anziani autosufficienti;
m)	Sussidi assistenziali incentivanti i tirocini formativi e di orientamento.

Art. 3 – Destinatari

1. Ai sensi della L.R. 1/2004 art. 22 comma 2, possono fruire delle prestazioni di assistenza economica i cittadini italiani e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con residenza anagrafica nei Comuni che aderiscono al CISSACA. In merito si precisa quanto segue:

- a) i cittadini stranieri devono essere titolari di carta di soggiorno o essere in possesso di permesso di soggiorno, rilasciati ai sensi della normativa nazionale sull'immigrazione;
- b) possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento gli stranieri, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura per "motivi di protezione sociale", non residenti nei Comuni aderenti al Consorzio ma ivi dimoranti.
- c) i minori stranieri non comunitari, anche non accompagnati, privi del permesso di soggiorno che siano soggetti a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria o che si trovino in situazioni di particolare pregiudizio.

2. Possono fruire del solo contributo straordinario o una tantum per specifiche esigenze:

- a) i cittadini italiani senza fissa dimora anagrafica ma presenti sul territorio del Consorzio, che si trovino in situazioni di particolare gravità;
- b) gli stranieri non comunitari, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nei Comuni aderenti al CISSACA ma ivi dimoranti, che non possono essere espulsi

dal territorio nazionale ai sensi della vigente normativa nazionale sull'immigrazione (gli stranieri accolti in Italia per motivi umanitari, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi);

c) gli stranieri non comunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, qualora abbiano fruito di contributi economici nel periodo di vigenza del precedente regolamento oppure, anche se non conosciuti dai servizi sociali, che si trovino in situazioni di temporanea emergenza ed abbiano figli di minore età. In questo caso devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno e non devono essere stati oggetto di provvedimenti di espulsione;

3. Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla legge a favore dei cittadini di origine piemontese per nascita o residenza, emigrati all'estero che rientrano definitivamente in Piemonte e si trovino in condizioni di bisogno, secondo il disposto dell'art. 10 della L.R. n. 1 del 9/01/1987 "Interventi regionali in materia di movimenti migratori" e i programmi attuativi annuali di tale legge.

Art. 4 – Nucleo familiare

1. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare.

2. Il nucleo familiare si intende composto da:

- il richiedente la prestazione e i componenti la sua famiglia anagrafica;
- il coniuge non divorziato o non legalmente separato anche se non iscritto nella scheda anagrafica;
- gli ascendenti e i discendenti, di primo grado, diretti maggiorenni, anche se non iscritti nella scheda anagrafica;
- gli altri conviventi con il richiedente la prestazione, anche se non iscritti nella scheda anagrafica.

Art. 5 - Requisiti generali di accesso

1. Ai fini della quantificazione della situazione economica familiare e per valutare i requisiti di accesso alle prestazioni, si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate, al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, del nucleo familiare così composto:

- a) il richiedente la prestazione e i componenti la sua famiglia anagrafica;
- b) il coniuge non divorziato o non legalmente separato del richiedente anche se non iscritto nella scheda anagrafica. Sono in ogni caso fatte salve diverse valutazioni professionali opportunamente motivate, l'irreperibilità dello stesso coniuge oppure il caso di diversa residenza dei coniugi disposta da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- c) gli altri conviventi con il richiedente la prestazione, anche se non iscritti nella scheda anagrafica.

2. I contributi economici descritti nell'articolo 2, comma 2, non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, con l'eccezione dei casi in cui sia necessario, per un massimo di tre mesi eventualmente rinnovabili una sola volta per lo stesso periodo, mantenere l'abitazione presso la quale la persona viveva sola o nel caso la prestazione economica sia volta ad assicurare il soddisfacimento di esigenze personali dell'ospite, non altrimenti risolvibili. Non sono incluse in tali tipologie residenziali le "convivenze guidate", i "gruppi appartamento" o altre assimilabili in quanto strutture socio-assistenziali orientate ad un percorso di autonomia.

3. Il Consorzio si impegna, ai sensi della DGR 17-15226 del 30.03.2005, a garantire il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente, privo di redditi o con reddito non sufficiente, di vivere autonomamente. L'entità di tale sostegno sarà rapportata alle caratteristiche anagrafiche, socio-economiche e sanitarie del beneficiario.

4. Nel caso in cui la persona usufruisca di un servizio per il quale non partecipa totalmente o parzialmente alla spesa, il costo di tale prestazione verrà sottratto dal contributo previsto dal vigente regolamento.

5. L'attivazione di un servizio è prioritaria rispetto all'erogazione del contributo economico.

6. In caso di risorse limitate rispetto al fabbisogno complessivo, a parità di situazione economica e sociale, ai fini del riconoscimento dell'assistenza economica verranno valutati:

- a) la situazione economica del nucleo;
- b) la presenza di figli minori in carico;
- c) l'età media del nucleo familiare, esclusi i minori;
- d) la residenza in uno dei comuni consorziati per due anni consecutivi del richiedente;
- e) la residenza in Italia per cinque anni consecutivi del richiedente;
- f) l'assenza di una condanna definitiva per reati relativi a danni alla persona o al patrimonio;
- g) la presenza di minori disabili stranieri.

Al fine di stabilire la graduatoria, verrà assegnato un punteggio a ciascuno degli elementi sopra citati secondo la tabella dei punteggi che verrà aggiornata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La graduatoria verrà aggiornata all'inizio di ogni mese, attribuendo un punteggio anche all'anzianità di presenza nella graduatoria medesima.

Art. 6– Modalità di determinazione della situazione economica

1. La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto di una franchigia ai sensi delle disposizioni che seguono.

Sono da considerarsi

- i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, Modello 730, Modello UNICO) o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali;
- i patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

2. Il reddito da valutare ai fini del presente provvedimento è costituito:

- dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
- dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato).

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

3. Il patrimonio mobiliare è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze dalla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari - per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a); i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione – per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto – per le quali va assunto l'importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g);

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti diversi dal richiedente il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

i) valore dei beni mobili registrati posseduti alla data di cui alla lettera a). Non si valuta il valore della prima automobile di proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate.

4. Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore – determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI – dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della nuda proprietà;
- il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta delle prestazioni.

5. Le parti del patrimonio mobiliare e immobiliare concorrono in una misura del 20% a implementare il reddito (ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 attuativo del D.Lgs. 109/1998). Tale percentuale viene calcolata sul valore del patrimonio diminuito della franchigia di cui al comma successivo.

Qualora l'obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma dal concorso del reddito e del patrimonio come sopra indicato, e il richiedente non disponga, di fatto, della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione,
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso,
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio o altri strumenti, tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente

6. Nel calcolo della situazione economica si terrà conto altresì di una franchigia, consistente in una quota di disponibilità da sottrarre al reddito e patrimonio complessivi.

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva.

In particolare

- una somma di 110 euro mensili deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali (franchigia sul reddito), esclusivamente per l'inserimento residenziale;
- dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae fino a concorrenza la franchigia di euro 15.493,71 (franchigia sul patrimonio mobiliare);
- dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae fino a concorrenza la franchigia di euro 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione precedentemente al ricovero. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

In ogni caso non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazione di difficoltà economica.

7. Nel calcolo della situazione economica verrà sommato esclusivamente il 30% dei redditi dei discendenti e degli ascendenti diretti, non conviventi.

8. Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito, il patrimonio mobiliare e immobiliare, se pur non immediatamente disponibile, e le franchigie sopra indicate, secondo il seguente prospetto:

	Reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (per i redditi di natura agricola si computa il valore della produzione ai fini IRAP detraendo i costi del personale e gli altri costi di gestione)
più	Reddito figurativo delle attività finanziarie
meno	Franchigia sul reddito pari a 110 euro mensili esclusivamente per l'inserimento residenziale
più	20% della differenza tra valore del patrimonio mobiliare e franchigia sul patrimonio mobiliare pari a euro 15.493,71
più	20% della differenza tra valore del patrimonio immobiliare e franchigia sul patrimonio immobiliare pari a 51.645,69 euro
uguale	Situazione economica complessiva

9. Per il riconoscimento dell'integrazione retta, per l'ospitalità in strutture residenziali, la situazione economica è quella risultante dalla dichiarazione sostitutiva economica individuale (DSE).

Si precisa che per il rinnovo dell'integrazione retta la DSE verrà compilata tenendo conto del reddito presunto al momento della compilazione.

10. La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori a 1/5 nella consistenza reddituale e/o patrimoniale – subentrate durante la fruizione della prestazione – devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al CISSACA, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni, che la assumerà quale base di calcolo.

Art. 7 – Motivazioni generali di esclusioni

1. Non possono beneficiare dei contributi economici disposti nel presente regolamento le persone e/o i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

a) situazione economica pari o superiore al valore dell'importo complessivo previsto per ogni tipologia di contribuzione;

b) presenza di un componente titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su due immobili (possesso della cosiddetta "seconda casa"), tranne nel caso in cui sia adibita a dimora abituale di uno dei componenti del nucleo stesso;

c) dimissione volontaria dal lavoro o licenziamento per giusta causa, salvo grave motivo adeguatamente documentato del richiedente;

d) mancata messa in atto di comportamenti di ricerca attiva del lavoro da parte dei componenti abili, quali l'iscrizione al Centro per l'Impiego e/o ad agenzie di lavoro temporaneo, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politica del lavoro del richiedente;

e) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato del richiedente;

f) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua, non appropriatamente giustificati, di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo nonché rifiuto/abbandono/frequenza discontinua, non appropriatamente giustificati di progetti proposti dal servizio sociale professionale miranti all'acquisizione di abilità sociali del richiedente;

g) posizione debitoria nei confronti del Consorzio a qualunque titolo, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo del nucleo:

- obbligo di restituzione di contributi economici percepiti a titolo di anticipo o di prestito;

- obbligo di restituzione di contributi percepiti indebitamente o impropriamente a seguito di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero.;

h) mancato rispetto del progetto concordato con l'assistente sociale.

È fatta salva l'emanazione dei provvedimenti dirigenziali di sospensione o di estinzione del debito.

In ogni caso la causa ostativa ha efficacia fino all'avvenuta restituzione di quanto dovuto;

h) permessi di soggiorno concessi per motivi di affari, turismo e studio, poiché tali permessi sono rilasciati sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente.

2. Non sono previsti contributi a estinzione totale o parziale di obbligazioni in essere con soggetti privati o altri Enti Pubblici o per la cui estinzione è possibile accedere ad altri tipi di agevolazioni (es. tassa rifiuti, affitti ATC, ecc).

3. In parziale deroga alle esclusioni indicate al presente articolo, possono essere concessi ed erogati eventuali contributi economici unicamente qualora si rendano necessari interventi indifferibili od urgenti e perduri lo stato di bisogno con il rischio di gravi pregiudizi o qualora condizioni di salute, opportunamente documentate, non abbiano consentito di adempiere agli impegni assunti. Nel caso di cui alla lettera g) (posizione debitoria) la concessione di contributi di cui al presente comma non comporta rinuncia al credito e il Consorzio ne riprenderà le procedure di recupero non appena venuta meno la situazione di grave pregiudizio.

4. Nel caso in cui i beneficiari non collaborino con l'Assistente Sociale alla realizzazione del progetto (es. non producano la documentazione richiesta nei tempi previsti, non raggiungano gli obiettivi prefissati, ecc.), fatta eccezione per cause di forza maggiore opportunamente documentate dal servizio sociale, l'interessato verrà escluso da eventuali altri benefici per almeno 3 mesi.

5. Qualora i beneficiari non riscuotano le provvidenze erogate dal Consorzio entro il termine perentorio di un mese dalla avviso di pagamento, fatta eccezione per cause di forza maggiore opportunamente documentate dal servizio sociale, l'U.O. Contabilità Finanziaria e dei Costi provvederà ad annullare il mandato di pagamento e l'interessato verrà escluso da eventuali altri benefici per almeno 6 mesi.

Art. 8 – Clausola di salvaguardia

1. Per gli utenti già in carico al servizio sociale professionale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, su valutazione dell'assistente sociale, è possibile il mantenimento del contributo già erogato.

2. Sempre su valutazione dell'assistente sociale, per tali situazioni, si provvederà ad un'applicazione graduale dei parametri previsti.

3. Fermo restando l'obbligo di intervento dei familiari dell'utente, il CISSACA riconoscerà il contributo, anche in caso di rifiuto dei familiari obbligati, con l'attivazione di tutte le misure utili a favorire l'intervento dei familiari stessi.

Art. 9 - Accertamenti

1. Il CISSACA può richiedere al Comune di residenza dei cittadini che inoltrano domande di sostegno al reddito l'effettuazione di accertamenti da parte degli Uffici Comunali e di indagini a cura della Polizia Municipale, in merito all'esistenza di eventuali condizioni ostative alla concessione del contributo.

2. Può inoltre avvalersi, per l'accertamento della situazione reddituale e patrimoniale del richiedente, della collaborazione dell'Agenzia delle Entrate previa stipula di apposito accordo convenzionale.

3. Ulteriori elementi di verifica possono derivare dai controlli effettuabili attraverso i meccanismi previsti per l'accertamento dell'ISEE, nonché attraverso l'accesso ad apposite banche dati (es. SIATEL, INPS, SISTER ecc.)

TITOLO II - DEFINIZIONI

Art. 10 – Definizione di minimo vitale e determinazione

1. Il Minimo Vitale (M.V.) rappresenta:

a) il livello economico minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita del richiedente e del suo nucleo familiare, legato alla sussistenza, al contesto abitativo, alla cura della persona, all'inserimento lavorativo e sociale ed alla vita di relazione;

b) il parametro di riferimento per valutare il diritto all'accesso e per il calcolo degli interventi relativi ai Contributi di Mantenimento, agli Assegni di Servizio, ai Contributi Personalizzati e ai Contributi di Accesso ai Servizi;

c) il parametro di riferimento per la valutazione ed il calcolo della compartecipazione dell'utente al costo dei servizi.

2. Il Minimo Vitale individuale corrisponde alla quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione annualmente.

3. Il Minimo Vitale familiare è calcolato attraverso l'attribuzione di quote percentuali del parametro differenti per ogni componente il nucleo, con le seguenti modalità:

Persona singola o intestatario scheda anagrafica	100% del parametro
Coniuge o altra persona adulta convivente, figli minori e ascendenti	60% del parametro
Figli maggiorenni e discendenti	30% del parametro
Familiare convivente titolare di Indennità di Accompagnamento o portatore di handicap con connotazione di gravità	80% del parametro

Art. 11 - Definizione di minimo alimentare e determinazione

1. Il Minimo Alimentare rappresenta:

- il livello economico minimo di soddisfazione delle esigenze di sussistenza e parzialmente di quelle abitative del richiedente e del suo nucleo familiare;
- il parametro di riferimento per il calcolo del contributo temporaneo al bisogno

2. La determinazione del M.A. è effettuata attribuendo, ad ogni componente del nucleo familiare, una quota pro-capite della medesima entità, determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ed è il risultato della somma di tali quote individuali.

Persona singola o intestatario scheda anagrafica	100% del parametro
Coniuge o altra persona adulta convivente, figli minori e ascendenti	60% del parametro
Figli maggiorenni e discendenti	30% del parametro
Familiare convivente titolare di Indennità di Accompagnamento o portatore di handicap con connotazione di gravità	80% del parametro

3. Al precedente risultato si può aggiungere una quota parte dell'eventuale canone di affitto nella misura del 20% e comunque fino ad un massimale stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Definizione di compartecipazione al costo dei servizi

1. Con il termine "compartecipazione" si intende che l'Ente paga direttamente e interamente il costo del servizio, sia a gestione diretta sia acquisito da terzi, e introita una quota di contribuzione economica di competenza del beneficiario.

Art. 13 - Tipologie e modalità di calcolo della compartecipazione

1. Nelle situazioni di affidamento residenziale e di inserimento in presidi residenziali di minori, anche disabili, la cui famiglia d'origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il Consorzio definisce con la stessa l'entità e le modalità di compartecipazione al costo dei servizi erogati (quota affido o retta) e/o l'individuazione di altre forme di contribuzione non economica (fornitura di corredo e indumenti, di libri e materiale scolastico, assolvimento di esigenze sanitarie). La quota di compartecipazione corrisponde, di norma, all'eccedenza della situazione economica (calcolata con la modalità indicate all'art. 5 comma 3) rispetto al Minimo Vitale della famiglia d'origine, e non può essere superiore all'ammontare della spesa sostenuta dal Consorzio. La famiglia d'origine è comunque tenuta a versare al Consorzio almeno l'importo degli assegni familiari, se percepiti.

2. Negli affidamenti familiari di minori sono sempre escluse forme di corresponsione diretta di denaro da parte dell'interessato o dei suoi familiari alla persona, alla famiglia o alla famiglia-comunità affidatarie.

Art. 14 – Esenzioni dalla compartecipazione

1. Sono esentati dalla compartecipazione le seguenti tipologie di beneficiari:

- a) i fruitori del Servizio di Educativa territoriale;
- b) persone che vivono situazioni particolarmente problematiche, motivate dal Servizio sociale, o quando l'intervento sia attivato non su richiesta degli interessati ma per iniziativa del Servizio, che lo ritiene una risorsa efficace alla positiva evoluzione del caso.

Art. 15 – Definizione di integrazione

1. Con il termine "integrazione" si intende che il Consorzio contribuisce solo parzialmente al pagamento del costo di un servizio (di norma una retta di ricovero), per la parte non coperta dal beneficiario dell'intervento, il quale è tenuto a versare direttamente la quota di propria competenza all'erogatore del servizio.

Art. 16 - Definizione della situazione di urgenza e modalità di intervento

1. In presenza di situazioni di urgenza debitamente motivate e da sottoporre al parere e all'approvazione del competente Responsabile di Area, i contributi disposti dal presente Regolamento o parte di essi, fino ad un importo massimo stabilito periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, possono essere erogati entro 5 giorni dalla relativa richiesta.

2. Qualora i beneficiari di un contributo erogato a titolo di anticipo di cassa economale non riscuotano il contributo medesimo entro sette dal riconoscimento dell'istanza, fatta eccezione per cause di forza maggiore opportunamente documentate dal servizio sociale, il contributo verrà annullato.

TITOLO III - CONTRIBUTI di MANTENIMENTO

Art. 17 – Determinazione

1. Il Contributo di Mantenimento (C.M.) è corrispondente al Minimo Vitale ed è determinato con le modalità indicate nel precedente art. 8.

Art. 18 –Destinatari

1. Possono fruire del C.M. le persone non abili allo svolgimento di attività lavorative per età avanzata o per stato di invalidità, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) età superiore ai 65 anni;
- b) invalidità civile, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% riconosciuta dalla competente Commissione medico-legale o, in caso di minori, con riconoscimento del diritto all'Indennità di Accompagnamento (I. A.) o all'Indennità di Frequenza o di Comunicazione;
- c) titolari di pensioni di invalidità dei vari enti previdenziali;
- d) invalidi gravi in attesa di chiamata a visita medica, la cui condizione di gravità deve essere attestata dal proprio Medico di Medicina Generale;
- e) persone in tutela all'Amministrazione consortile con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, qualora se ne ravvisi la necessità;
- f) persone in età compresa, di norma, fra i 50 ed i 64 anni, che presentano difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro e che vivono in croniche e non risolvibili condizioni di emarginazione (es. assenza di una dimora stabile, assenza di sostegno parentale, condizioni di solitudine e di isolamento ambientale ecc.).

Art. 19 - Modalità di calcolo e di erogazione

1. Il calcolo del C.M. mensile si effettua sommando le quote di Minimo Vitale corrispondenti a ciascun componente il nucleo familiare. A tale somma si può aggiungere, fino ad un importo massimo deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, la percentuale del 50% del costo reale del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione o del canone di affitto, fatte salve

verifiche di riscossione dei contributi a sostegno della locazione previsti dalla Regione Piemonte, che possono comportare rideterminazioni dell'entità del contributo a congruo.

2. L'entità mensile del contributo è pari alla differenza fra il C.M. personale o familiare, calcolato con le modalità indicate nel comma precedente, e la situazione economica mensile del richiedente o del nucleo, come determinato ai sensi dell'art. 5.

3. Qualora nel nucleo familiare del richiedente siano presenti anche componenti, privi di reddito ma non aventi titolo a beneficiare del C.M., il conteggio del contributo per il nucleo viene effettuato dividendo per dodici mensilità la quota massima annuale erogabile quale Contributo di Minimo Alimentare pro-capite (esclusa la quota parte dell'affitto di cui all'art. 9 comma 3) e sommandola alla quota mensile del C.M. del titolare.

In tal caso l'importo reale del canone di affitto viene ripartito su tutti i componenti adulti del nucleo e la quota parte, fatto salvo il massimale di cui al comma 1 del presente articolo, viene sommata al contributo dell'avente diritto al C.M.

4. Per i beneficiari di cui all'art. 16, comma 1, lettera f), la somma erogabile non può essere superiore al 70% delle relative quote di M.V. di riferimento e viene quantificata in coerenza al più complessivo progetto di sostegno.

5. Il C.M. ha, di norma, carattere continuativo. L'erogazione è subordinata alla presentazione di richiesta semestrale, indicativamente a dicembre e giugno, da parte dell'interessato e alla verifica della persistenza delle condizioni di accesso.

6. Il C.M. è revocato o modificato in caso di variazione delle condizioni socio-economiche e di vita del beneficiario e dei suoi familiari.

Art. 20 - Motivi di esclusione

1. Non possono beneficiare del Contributo di Mantenimento le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione di all'art. 6 del presente Regolamento;
- b) disponibilità di una situazione economica complessiva per un valore pari o superiore ad € 10.000,00 per un componente, aumentato di € 2.000,00 per ogni altro membro del nucleo.

TITOLO IV - CONTRIBUTI PERSONALIZZATI

Art. 21 – Destinatari

1. I Contributi Personalizzati (CP) sono finalizzati a sostenere persone e nuclei familiari, non rientranti nelle casistiche indicate nell'art. 16, che si trovino in situazioni personali e familiari di problematicità e di disagio e per i quali il sostegno economico rientri in un più complessivo e concordato progetto di aiuto, teso al raggiungimento dell'autonomia. Sono rivolti in particolare ai seguenti destinatari:

- a) donne nubili o sole, in stato di gravidanza, prive di sostegni familiari e parentali e alle quali ragioni di carattere prevalentemente economico impediscano di affrontare una maternità serena e responsabile;
- b) madri nubili e famiglie monoparentali con figli minori a carico, nel primo anno successivo ad eventi critici quali, a titolo esemplificativo, la vedovanza, la separazione legale o l'allontanamento dalla famiglia d'origine, se siano accertate condizioni di indigenza e l'assenza di sostegni economici parentali;
- c) nuclei orfanili che si trovino nelle condizioni familiari ed economiche indicate nel comma precedente e per i cui figli maggiorenni, impegnati in attività scolastiche, si ravvisi l'opportunità di un sostegno economico volto al completamento del ciclo di studi fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore o di un attestato di formazione professionale;
- d) giovani in età compresa tra i 18 ed i 21 anni, già in carico al Servizio sociale, in presenza di un progetto di autonomia;

- e) nuclei con minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o che vivano situazioni di grave disagio economico, ambientale e relazionale per la cui risoluzione si rivelino insufficienti gli interventi economici disposti secondo il criterio del Minimo Alimentare, e per i quali il sostegno economico rientri in un più generale progetto di sostegno e valutazione delle capacità genitoriali;
- f) vittime di reati senza sostegni economici e loro familiari;
- g) famiglie di detenuti nel primo semestre di detenzione del capofamiglia o dell'unico componente portatore di reddito;
- h) ex-detenuti, nel semestre successivo alla scarcerazione.

Art. 22 - Modalità di calcolo e di erogazione

1. Il CP è calcolato con le modalità indicate nell'art. 8 ma è quantificato in misura variabile, da un minimo del 50% ad un massimo del 100% della quota ottenuta attraverso tale calcolo, in base alle indicazioni del complessivo progetto di intervento, al quale deve essere coerente. A tale somma si può aggiungere, fino ad un importo massimo deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, la percentuale del 50% del costo reale del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione o del canone di affitto, fatte salve verifiche di riscossione dei contributi a sostegno della locazione previsti dalla Regione Piemonte, che possono comportare rideterminazioni dell'entità del contributo a conguaglio.

2. L'entità mensile del contributo è pari alla differenza fra il CP, calcolato con le modalità di cui al comma precedente e la situazione economica personale o familiare.

3. La durata del contributo è vincolata alle condizioni previste nel progetto/contratto stipulato con il beneficiario ed è fatto obbligo al Servizio sociale di verificare la situazione di norma semestralmente e di trasmettere all'Ufficio di Direzione, di cui all'art. 61 del presente regolamento, l'esito di tale verifica.

4. Eventuali deroghe, in eccesso o in difetto, possono essere motivate dal verificarsi di particolari eventi nella situazione economica e di vita del titolare o del suo nucleo, opportunamente vagliate e proposte dal Servizio sociale.

Art. 23 - Motivi di esclusione

1. Non possono beneficiare dei Contributi Personalizzati le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione, di cui all' art. 6 del presente Regolamento;
- b) disponibilità di una situazione economica complessiva per un valore pari o superiore a € 6.000,00 per un componente aumentato di € 1.000,00 per ogni altro componente.

TITOLO V - CONTRIBUTI TEMPORANEI AL BISOGNO

Art. 24 – Destinatari

1. Persone o nuclei familiari che si trovino in temporanea difficoltà economica, in condizioni di bisogno e di disagio, ma dotati di risorse sufficienti alla ripresa della propria autonomia (es. disoccupati per cause indipendenti dalla loro volontà).

2. Persone inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale temporaneamente incompatibili con lo svolgimento di attività lavorative, qualora l'intervento economico rientri in un progetto riabilitativo predisposto con gli operatori dei Servizi competenti, in riferimento alle intese contenute negli eventuali protocolli di collaborazione.

Art. 25 - Modalità di calcolo e di erogazione

1. L'entità del contributo temporaneo al bisogno è pari alla differenza fra l'importo del M.A. personale o familiare e la situazione economica della persona o del nucleo.

2. Per i beneficiari di cui al comma 2. dell'art. precedente, l'entità del contributo, fatti salvi i massimali stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è rapportata alle finalità progettuali.

3. Il contributo è erogabile nelle seguenti forme:

- a) in denaro direttamente al beneficiario;
- b) in denaro per pagamento di utenze (luce, gas, acqua, ecc.) e canoni di locazione;
- c) attraverso strumenti quali il "ticket service", da utilizzarsi come titolo di pagamento per l'acquisto di prodotti (alimentari, igiene, abbigliamento ecc.) presso la rete di esercizi convenzionati.

4. Se richiesto, il beneficiario è tenuto a documentare il corretto utilizzo del contributo, pena la sua interruzione o la non accoglienza di nuove istanze per finalità analoghe.

5. Qualora il richiedente dichiari completa assenza di reddito occorre verificare la sua situazione economica precedente e se tale situazione perdura nel tempo si richiede di accertare l'esistenza di eventuali canali informali di sussistenza.

6. Il contributo di M.A. è erogabile per tre mesi nell'arco dell'anno e può essere prorogabile, per un massimo di altri tre mesi, in situazioni di particolare gravità sociale debitamente motivate dal Servizio sociale di competenza.

7. Può essere erogato per un massimo di due annualità consecutive.

Art. 26 - Motivi di esclusione

1. Non possono beneficiare dei Contributi integrativi del M.A. le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione, di cui all' art. 6 del presente Regolamento;
- b) disponibilità di una situazione economica complessiva per un valore pari o superiore a € 6.000,00 per un componente aumentato di € 1.000,00 per ogni altro componente.

TITOLO VI - CONTRIBUTI STRAORDINARI O UNA-TANTUM

Art. 27 – Definizione

1. I Contributi straordinari per esigenze specifiche mirano a fronteggiare situazioni di emergenza, eventi eccezionali o necessità particolari che i beneficiari non possono affrontare senza un adeguato sostegno.

Art. 28 – Destinatari

1. Persone o nuclei familiari che vivono situazioni di bisogno gravi ed eccezionali, strettamente connesse a particolari esigenze di vita e di salute.

Art. 29 - Modalità di calcolo e di erogazione

1. L'importo economico del Contributo Straordinario per esigenze specifiche è subordinato all'accertamento della sua efficacia ed insostituibilità per il superamento della situazione di difficoltà, previa valutazione della situazione economica personale e familiare del richiedente.

2. Il contributo straordinario ha carattere una-tantum ed è erogabile una sola volta nell'arco di un semestre, fatte salve specifiche valutazioni professionali.

3. Il beneficiario, qualora richiesto, è tenuto a documentarne il corretto utilizzo, pena l'esclusione da future erogazioni.

Art. 30 - Motivi di esclusione

1. Non possono beneficiare dei Contributi straordinari o una-tantum le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione, di cui all' art. 6 del presente Regolamento;
- b) il riscontro di un utilizzo incongruo di precedenti contributi, rispetto alle finalità della loro erogazione;
- c) la verifica di possibili erogazioni, per analoghe finalità, da parte di altri Enti pubblici.

TITOLO VII - CONTRIBUTI A TITOLO DI ANTICIPO E DI PRESTITO

Art. 31 – Definizione

1. I contributi economici erogati a titolo di anticipo e di prestito si articolano in:

- a) anticipi di prestazioni previdenziali;
- b) anticipi di prestazioni assistenziali;
- c) anticipi su redditi da lavoro dipendente o assimilati (es. stipendi, mobilità indennizzata, liquidazione, indennità, sussidi di disoccupazione, ecc.) o su risarcimenti assicurativi, il cui diritto sia stato appurato;
- d) anticipi di contributi regionali per servizi di trasporto e mensa per la frequenza di corsi professionali;
- e) prestiti su specifici progetti.

Art. 32 - Destinatari dei contributi a titolo di anticipo.

1. Persone che hanno acquisito il titolo alle prestazioni previdenziali e che, in attesa delle relative spettanze, dispongono di una situazione economica inferiore al M.V.

2. Persone aventi diritto a prestazioni assistenziali e che, in attesa delle relative liquidazioni, documentino la necessità di sostenere spese di natura socio-sanitaria. Sono esclusi gli Assegni Sociali, il cui anticipo pregiudicherebbe la successiva erogazione da parte dell'INPS.

3. Persone che, in attesa di chiamata a visita medico-legale di accertamento sanitario, presentano situazioni di particolare gravità, opportunamente certificate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, e che documentino la necessità di sostenere spese di natura socio-sanitaria.

4. Persone che, in attesa di liquidazione di redditi da lavoro dipendente, comprovati da apposito contratto di lavoro, e assimilati o di risarcimenti assicurativi, comprovati da apposita quietanza dalla compagnia assicuratrice o da altro documento idoneo, dimostrino effettive esigenze di supporti economici.

Art. 33 - Modalità di accesso, di calcolo e di restituzione dell'anticipo

1. L'erogazione del contributo a titolo di anticipo è subordinata all'assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a rimborsare quanto percepito, in modalità e tempi predefiniti.

2. A tal fine l'interessato o, in sua vece, i familiari, il tutore o la persona delegata, è tenuto a sottoscrivere, contestualmente alla presentazione della domanda, un'apposita dichiarazione impegnativa in tal senso.

3. L'erogazione dell'anticipo è altresì subordinata all'esibizione della documentazione comprovante il riconoscimento delle relative spettanze.

4. L'importo dell'anticipo non potrà mai superare il valore della prestazione previdenziale o assistenziale riconosciuta o del reddito di lavoro dipendente o assimilato o dell'importo del risarcimento assicurativo in attesa di liquidazione.

5. Nei casi di anticipo di prestazioni previdenziali la situazione economica viene quantificata con i seguenti criteri:

- a) per la coppia viene considerata la quota corrispondente a 2/3 del reddito;
- b) per i nuclei familiari composti da più di due persone, dal reddito complessivo della famiglia si detrae la quota corrispondente al MV di tutti i componenti a carico, eccedenti la coppia, e su tale risultanza si applicano i 2/3;

c) dal computo del reddito si esclude la tredicesima mensilità e si detraggono la quota mensile reale di affitto/mutuo e le eventuali spese assistenziali o sanitarie debitamente documentate. L'entità del contributo deriva dalla differenza tra il MV del nucleo e la situazione economica calcolata secondo quanto indicato al precedente art. 5 e tenuto conto delle modalità sopra indicate.

6. La restituzione dell'anticipo, da parte del beneficiario o dei suoi eredi, deve avvenire secondo il seguente percorso:

a) per l'intera somma e in un'unica soluzione;

b) qualora il beneficiario dimostri difficoltà, accertata dal Servizio Sociale, alla restituzione dell'anticipo in unica soluzione, se ne autorizza la restituzione rateale, di entità proporzionale al reddito, con sottoscrizione di un impegno di regolare versamento delle rate pattuite e per un periodo comunque non superiore ai due anni;

c) qualora il beneficiario dimostri, per gravi motivi, di essere temporaneamente impossibilitato a restituire, si applica, previa motivata richiesta e valutazione del Servizio Sociale, l'istituto della sospensione, per un periodo massimo di anni due, da monitorarsi attentamente da parte del Servizio stesso. Il provvedimento di sospensione, assunto con determinazione dirigenziale, non causa l'estinzione del debito e dispone che l'attività di rivalsa sia ripristinata al verificarsi di un miglioramento delle condizioni economiche del debitore.

7. Il beneficiario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Servizio Sociale dell'avvenuta liquidazione delle relative spettanze.

8. Il Servizio sociale deve, a sua volta e con solerzia, comunicare agli Uffici competenti del Consorzio l'avvenuta riscossione delle spettanze da parte del beneficiario dell'anticipo, per consentire l'avvio dell'azione di recupero. Tale azione sarà comunque avviata dal Consorzio, trascorsi due anni dall'ultima erogazione.

9. Qualora al beneficiario dell'anticipo non vengano corrisposte le spettanze da parte degli enti o soggetti competenti o comunque tenuti, per accertata non spettanza della prestazione o per mancato riconoscimento di emolumenti lavorativi o dei risarcimenti assicurativi, per cause comunque ascrivibili all'interessato, egli sarà tenuto alla restituzione con le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 34 - Destinatari dei contributi a titolo di prestito.

1. Persone a favore delle quali il servizio sociale attua specifici progetti di intervento professionale.

Art. 35 - Modalità di accesso, di calcolo e di restituzione del prestito.

1. L'entità del prestito deve essere valutata in base alle specifiche esigenze segnalate dal Servizio sociale ed essere coerente alle indicazioni del relativo progetto di intervento.

2. L'erogazione del contributo a titolo di prestito su progetto è subordinata all'assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a rimborsare quanto percepito.

3. A tal fine l'interessato è tenuto a sottoscrivere, contestualmente alla presentazione della domanda, un'apposita dichiarazione impegnativa in tal senso. Tale impegno deve essere sottoscritto anche da un terzo, titolare di redditi certi, che funga da garante.

4. La restituzione del prestito da parte del beneficiario deve avvenire con le seguenti modalità:

a) deve essere concordata, nei tempi e nelle modalità, contestualmente alla presentazione della richiesta e non deve comunque protrarsi oltre un anno dall'ultima riscossione del prestito stesso;

b) qualora il beneficiario dimostri, per gravi motivi, di essere temporaneamente impossibilitato a restituire, si applica, previa motivata richiesta e valutazione del Servizio Sociale, l'istituto della sospensione, per un periodo massimo di anni due, da monitorarsi attentamente da parte del Servizio stesso, in relazione alla predisposizione di specifici progetti sul soggetto/nucleo interessato. Il provvedimento di sospensione, assunto con determinazione dirigenziale, non causa l'estinzione del debito e dispone che l'attività di rivalsa sia ripristinata al verificarsi di un miglioramento delle condizioni economiche del debitore.

Art. 36 - Disposizioni relative alle mancate restituzioni di anticipi e di prestiti.

1. Il mancato assolvimento dell'obbligo di restituzione dell'anticipo o del prestito o il rilascio di dichiarazioni incomplete o addirittura mendaci, costituiscono elementi di esclusione in merito all'erogazione di ulteriori interventi economici richiesti dall'insolvente, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3.

2. Se la restituzione dell'anticipo o del prestito non avviene nei tempi previsti e secondo le modalità indicate dai rispettivi impegni di rimborso, il beneficiario o gli eredi dovranno farsi carico degli interessi legali e delle spese ulteriori, derivanti dall'attivazione dell'azione di recupero coattivo.

3. A favore dei soggetti o dei nuclei che non abbiano ottemperato alla restituzione, possono essere concessi contributi economici unicamente qualora si rendano necessari interventi indifferibili o urgenti e perduri lo stato di bisogno, con il rischio di grave pregiudizio per l'incolumità delle persone.

4. Le obbligazioni contratte dai beneficiari degli anticipi/prestiti si trasmettono ai loro eredi.

Art. 37 - Requisiti e modalità di estinzione del debito.

1. La natura del contributo viene trasformata da anticipo/prestito ad erogazione a fondo perduto al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) esiguità dell'importo che renderebbe l'azione di recupero antieconomica (importo pari od inferiore ad una quota stabilita periodicamente dal Consiglio di Amministrazione);
- b) mancata erogazione delle spettanze da parte dell'Ente competente, non ascrivibile all'interessato;
- c) irreperibilità del beneficiario o di eventuali persone obbligate;
- d) decesso del beneficiario in assenza di altre persone obbligate e di cespiti su cui rivalersi;
- e) esaurimento della procedura coattiva con esito negativo;
- f) impossibilità ad adempiere all'obbligo di restituzione, documentata dalla coesistenza di condizioni socio-economiche negative accertate e valutate dal Servizio sociale, tali da rendere non percorribile o non opportuno il recupero coatto, con prognosi negativa in merito al miglioramento della situazione economica dell'interessato, formulata dal Servizio sociale competente.

2. Il provvedimento di estinzione del debito, al verificarsi delle situazioni di cui al comma precedente, è assunto con Determinazione dirigenziale.

TITOLO VIII - CONTRIBUTI DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 38 - Tipologia e Destinatari

1. I beneficiari dei contributi economici di accesso ai servizi sono i minori che vivono situazioni familiari di disagio economico, ambientale e relazionale e riguardano l'inserimento e la fruizione dei seguenti servizi:

- a) servizi per la prima infanzia (es. asili nido, micro nidi pubblici o autorizzati, nidi familiari, baby-parking, ecc.)
- b) scuole dell'infanzia paritarie e private, qualora si riscontri l'impossibilità di accedere a quelle pubbliche;
- c) pre - scuola, dopo scuola, centri estivi;
- d) servizi di trasporto e mensa per la frequenza di corsi professionali in alternativa alle provvidenze previste da altri enti pubblici;
- e) altri servizi che risultino necessari in base al singolo progetto professionale di intervento.

Art. 39 - Modalità di ammissione e di calcolo del contributo

1. I contributi economici per l'accesso ai servizi di cui all'articolo precedente - compresi fra i servizi a domanda individuale - sono erogati in forma residuale rispetto alle iniziative di sostegno al reddito che si attuano attraverso esenzioni totali o parziali al costo di servizi stessi, adottate dai Comuni del Consorzio a favore dei cittadini non abbienti. (Regolamenti ISEE).

2. L'erogazione del contributo è vincolata alle seguenti condizioni:

- a) il servizio individuato deve rientrare in un più complessivo progetto di intervento ed essere preliminarmente concordato con il Servizio sociale;
- b) il riscontro, nella valutazione della situazione economica del beneficiario e del suo nucleo familiare, di una situazione economica inferiore al seguente parametro:

	Minimo vitale del nucleo
più	Canone di affitto o costo del mutuo
più	Costo del servizio

3. L'intervento economico è il risultato del seguente conteggio:

	Minimo vitale del nucleo
più	Affitto o mutuo in misura intera
più	Costo del servizio
meno	Situazione economica del nucleo
uguale	Importo del contributo spettante

TITOLO IX - SUSSIDI ASSISTENZIALI INCENTIVANTI PER PROGETTI PERSONALIZZATI

ART. 40 - DESTINATARI E FINALITÀ

Il Consorzio, attraverso l'erogazione di sussidi assistenziali, promuove l'attivazione di progetti personalizzati di natura sociale e solidaristica, che rivestono valore educativo e riabilitativo, e favoriscono nei destinatari l'acquisizione di competenze sociali e l'assunzione di ruoli sociali attivi al fine di accrescere l'autostima e la gratificazione che deriva dalla partecipazione ad attività di "cura della comunità", nell'ottica del principio di reciprocità; tali interventi migliorano altresì la qualità della vita delle comunità locali, promuovendo la sussidiarietà e la solidarietà sociale mediante la valorizzazione delle iniziative delle persone e la partecipazione attiva dei cittadini.

I destinatari di tali progetti sono persone in situazione di disagio sociale e più precisamente:

a) _____ soggetti disabili con gravi limitazioni sul piano fisico, intellettuale o relazionale, per i quali la Commissione Medico-Legale Integrata ex Legge 68/99 abbia decretato la non occupabilità o l'occupabilità esclusivamente in percorsi protetti con la mediazione di servizi competenti. Per tali soggetti, che non possono raggiungere un livello di produttività tale da giustificare un inserimento lavorativo vero e proprio, si rileva opportuno attivare percorsi di inserimento in contesti (enti vari, associazioni, aziende ecc.), che consentano loro di svolgere alcune attività significative sul piano educativo-socializzante nell'ambito di un progetto di presa in carico con finalità espressamente educative e/o socializzanti;

b) _____ adulti in condizioni di particolare difficoltà e vulnerabilità sociale, per i quali siano in atto più ampi progetti di sostegno;

c) _____ ultrasessantacinquenni con necessità di inserimento in contesti che offrono opportunità di socializzazione al fine di evitare condizioni di isolamento e/o di emarginazione;

d) _____ minori di età inferiore ai 16 anni:

_____ in corso di assolvimento dell'obbligo formativo e in carico ai servizi sociali e/o sanitari, per i quali il progetto individuale preveda di sostenere, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, il minore nel percorso formativo consentendogli di sperimentarsi in contesti occupazionali protetti, con finalità espressamente educative, al fine di evitare il fenomeno dell'abbandono scolastico,

_____ soggetti a procedimento penale che contempli l'inserimento, con finalità riabilitative e riparative, in contesti che consentano la partecipazione ad attività socialmente utili;

e) _____ cittadini segnalati dal Consorzio, poiché in carico ai propri servizi, che intendono rendersi co-promotori del superamento della propria situazione di disagio mettendo a disposizione della comunità locale le proprie competenze e risorse, attraverso la partecipazione a progetti attivati dal CISSACA e/o dai Comuni consorziati che abbiano come riferimento la "cura della comunità".

I destinatari dei Progetti personalizzati devono necessariamente essere in carico ai Servizi Sociali o Educativi del Consorzio, con cartella attiva al momento della sottoscrizione della modulistica di riferimento.

ART. 41 - PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

1. La realizzazione delle iniziative di cui all'art. 57 comporta la sottoscrizione di apposita convenzione pluriennale, da parte del soggetto ospitante e del soggetto promotore e di un successivo progetto formativo/personalizzato indicante gli obiettivi dell'intervento, le modalità e i tempi di svolgimento e l'attribuzione di compiti e responsabilità, da parte di tutti i soggetti coinvolti.

2. Il soggetto ospitante può essere un'Azienda privata, un Ente pubblico o un organismo del Privato sociale.

ART. 42 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Il Consorzio garantisce la copertura assicurativa del soggetto relativamente agli infortuni e alla responsabilità civile verso terzi, qualora non vi provveda il "soggetto ospitante".

2. Il Consorzio può riconoscere al beneficiario l'erogazione di un sussidio a titolo assistenziale, con funzioni educative; tale sussidio rappresenta uno strumento di incentivo motivazionale all'adesione al progetto o di rimborso spese (pasti e viaggio).

Il sussidio può altresì configurarsi, nell'ottica del principio di reciprocità, quale impegno alla "cura della comunità" nel caso in cui il Consorzio ed i Comuni ad esso aderenti promuovano attività o progetti a ciò finalizzati, avvalendosi della disponibilità di cittadini segnalati dal Consorzio, poiché in carico ai propri servizi. Tali attività possono essere svolte avvalendosi della collaborazione di Associazioni o Cooperative sociali operanti sul territorio, anche nella forma del lavoro accessorio, utilizzando lo strumento dei voucher ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 276/03 e s.m.i., finanziati dai Comuni stessi, e erogati dalle Associazioni coinvolte nei progetti.

Le attività previste nella "cura della comunità" sono quelle rientranti nei punti b) e d) dell'art. 70 del D.Lgs. 276/03 e precisamente: lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione degli edifici, parchi e monumenti; manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli ecc.

3. L'entità del sussidio varia in relazione alle spese effettivamente sostenute dal beneficiario e all'intensità dell'impegno richiesto.

4. Il soggetto ospitante può, con risorse proprie, implementare l'entità del sussidio, allo scopo di valorizzare la valenza sociale e riabilitativa del progetto, rimborsandone interamente o parzialmente l'ammontare al Consorzio.

Qualora il soggetto ospitante sia un Comune aderente al Consorzio, questo si fa carico in misura totale o parziale del sussidio, determinandone anche l'importo, ad eccezione dei casi in cui il beneficiario necessiti di percorsi protetti, con la mediazione dei Servizi competenti.

ART. 43 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. La mancata osservanza degli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto formativo/personalizzato e/o l'interruzione anticipata dell'esperienza determinano la revoca del sussidio assistenziale.

TITOLO X - ASPETTI PROCEDURALI

Art. 44 - Procedure di accesso

1. Per accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento i cittadini interessati devono:

- a) presentare domanda al Servizio sociale territorialmente competente in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo richiedente o in base al domicilio, nel caso di necessità improrogabili ed urgenti;
- b) sottoscrivere l'apposito modulo di domanda, avente valore di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante, per sé e per il nucleo familiare di appartenenza, la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità ai benefici e l'inesistenza di motivi di esclusione dagli stessi;
- c) consegnare la documentazione richiesta;

d) manifestare il consenso e sottoscrivere l'autorizzazione all'accesso alle informazioni, relative alle condizioni patrimoniali e reddituali che lo riguardano, da parte dei Servizi del Consorzio, quale condizione preliminare ed indispensabile per la fruizione delle prestazioni;

e) comunicare, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni evento suscettibile di modificare la propria condizione di assistito.

2. Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concessione dei contributi o di rinnovo degli stessi, l'Amministrazione può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo familiare, nonché dell'appropriato impiego dei benefici.

3. I dati forniti dal richiedente verranno trattati nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Art. 45 - Compiti del Servizio Sociale

1. Al Servizio sociale compete la verifica che la richiesta presentata sia coerente ai compiti istituzionali del Consorzio e compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

2. Qualora tale preliminare verifica evidenzi l'incongruenza della domanda e/o l'assenza dei requisiti di ammissibilità, l'Assistente sociale può, nell'ambito della propria responsabilità ed autonomia professionale, esprimere al richiedente motivato diniego all'avvio della procedura.

3. Qualora tale preliminare verifica evidenzi la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, al Servizio sociale è richiesto di provvedere ai seguenti adempimenti:

a) la raccolta della documentazione necessaria, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in tema di autocertificazione e di semplificazione amministrativa;

b) lo svolgimento dell'istruttoria, eventualmente in collaborazione con altri Servizi interessati;

c) la predisposizione della proposta di intervento, completa di parere e supportata, qualora previsto, dal progetto-contratto concordato con il beneficiario;

d) l'inoltro della proposta all'Ufficio di Direzione, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di formalizzazione della domanda da parte del richiedente, corredata di tutta la documentazione richiesta.

4. Prima della concessione di un eventuale rinnovo, il Servizio sociale territorialmente competente deve verificare la permanenza dei requisiti di accesso alle prestazioni. Può inoltre disporre, in ogni momento, ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni socio-economiche in base alle quali i contributi sono stati erogati e chiederne la sospensione.

Art. 46 – Ufficio di Direzione - Composizione e compiti

1. Le proposte di assistenza economica sono sottoposte al vaglio dell'Ufficio di Direzione è costituito dal Direttore e dai Responsabili d'Area e si avvale del supporto di un operatore dell'Unità Organizzativa Contabilità Finanziaria e dei Costi.

2. L'Ufficio di Direzione si rende garante della corretta ed omogenea applicazione del presente Regolamento, dell'equità di trattamento dei cittadini e della trasparenza delle procedure. Ha il compito di esaminare e valutare, di norma a cadenza settimanale, le proposte di assistenza economica pervenute dai Servizi socio-assistenziali territoriali, corredate di tutta la documentazione prevista, e di esprimere in merito pareri favorevoli o contrari. In caso di carenza di istruttoria o di insufficienza della documentazione allegata, le proposte sono sospese dalla Commissione e rinviate al Servizio sociale di riferimento, per gli adempimenti del caso.

3. Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il procedimento relativo all'erogazione di contributi deve concludersi obbligatoriamente, mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'interessato, fatte salve eventuali

sospensioni e interruzioni dei termini dovute a carenza di documentazione o per altri motivi previsti dalla legge.

Art. 47 - Procedura del contraddittorio

1. In caso di esito negativo della domanda di contributo economico il Consorzio attua la procedura del contraddittorio con l'interessato informandolo, ai sensi dell'art. 10/bis L. 241/90 e s.m.i., dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

2. Il richiedente può, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, produrre osservazioni e memorie scritte integrative, eventualmente corredate da documenti, al fine di ottenere un esito diverso. In tal caso la Commissione Assistenza procederà ad una nuova valutazione della domanda.

Art. 48 - Adozione del provvedimento finale

1. I benefici economici vengono assegnati o rigettati con Determinazione dirigenziale, che fa proprio il parere espresso dalla Commissione Assistenza.

Art. 49 – Ricorsi

1. I richiedenti, la cui domanda sia stata rigettata o solo parzialmente accolta, possono presentare ricorso al Direttore del Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego o di accoglimento parziale. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento negativo e non obbliga l'Ente alla erogazione della prestazione con riserva. È fatto salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 50 - Aggiornamenti dei valori contenuti nel Regolamento

1. Le percentuali di invalidità ed inabilità citate nel presente Regolamento si intendono automaticamente modificate al variare delle corrispondenti percentuali stabilite, secondo le norme di legge, per l'ottenimento delle relative prestazioni. Tale automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali soglie costituiscono un parametro per la definizione delle modalità e delle caratteristiche dell'accesso ai benefici.

2. I valori in cifre riportati nel presente Regolamento possono essere variati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, debitamente motivato.

3. L'Amministrazione Consortile può modificare il presente Regolamento alla luce di sopravvenute norme nazionali o regionali, relative alla materia.

TITOLO XI - NORME TRANSITORIE e FINALI

Art. 51 - Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto ed agli altri Regolamenti del Consorzio.

Art. 52 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 26 della legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la Segreteria del CISSACA e presso le Sedi distrettuali del Consorzio perché se ne possa prendere visione. Sarà altresì pubblicato sul sito del Consorzio.

Art. 53 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento - emanato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 - entra in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2018.